



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

ORDINANZA n. 1 DEL 16-01-2011

Oggetto: Raccolta domiciliare dei rifiuti con il sistema "Porta a Porta", in loc. San Pietro in Palazzi - Integrazioni.

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale del 30 dicembre 2008, n.47 venivano definite le modalità di conferimento dei rifiuti per i cittadini ricadenti nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema "Porta a Porta", effettuato in località San Pietro in Palazzi;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 22 ottobre 2010, n.215, è stato approvato il Piano Finanziario relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2010;

Preso atto che tale Piano prevede l'implementazione del servizio di raccolta "Porta a Porta" per quanto riguarda la raccolta del rifiuto organico dalle utenze domestiche, site nella zona urbana e nella zona artigianale, mediante l'istituzione di un quarto turno di raccolta, in aggiunta ai tre effettuati attualmente;

Considerato che il quarto turno di raccolta dell'organico prenderà avvio a partire dal mese di gennaio 2011, e che sarà effettuato nel giorno di venerdì;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale del 30 dicembre 2008, n.47, in particolare per quel che riguarda le modalità, gli obblighi degli utenti e i divieti posti a carico, di seguito riportati per maggiore chiarezza:

- Modalità e termini di raccolta: il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella frazione di San Pietro in Palazzi, avvenga mediante raccolta differenziata con il sistema "Porta a Porta", con sacchi colorati ed apposito bidoncino per l'organico, da parte delle utenze private e commerciali/artigianali, che saranno deposti davanti al proprio numero civico o utenza commerciale/artigianale, comunque sempre sul suolo pubblico, secondo il calendario e tipologia disposta e comunicato dal Comune di Cecina e REA Spa;
- Obblighi degli utenti: i cittadini dovranno agevolare il ritiro dei sacchetti e del bidoncino dell'organico, portandolo fuori dagli spazi condominiali e ritirandolo immediatamente dopo la loro vuotatura;
- Divieti: premesso che a carico dei responsabili corrisponderà l'addebito del costo del bene danneggiato, salve le penalità previste dall'art.635 del Codice Penale, è vietato:
 - a. l'abbandono di rifiuti di ogni tipologia su qualsiasi area pubblica o privata;
 - b. conferire i rifiuti nei giorni e negli orari non indicati dalla presente ordinanza;
 - c. mescolare rifiuti di diverse tipologia;
 - d. danneggiare i contenitori per i rifiuti;
 - e. di utilizzare sacchetti o contenitori diversi da quelli forniti dal Comune di Cecina o REA Spa;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, al fine di regolare il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei cittadini ed operatori economici in precise fasce orarie per

garantire il regolare svolgimento del servizio, nonché prevenire ed eliminare possibili situazioni disdicevoli che potrebbero verificarsi sulle aree pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale del 22 novembre 2007, n.61, riguardante "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti";

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. alle utenze private e commerciali/artigianali, ubicate nella frazione di San Pietro in Palazzi servita dal servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante il sistema della raccolta "Porta a Porta", che il deposito del bidoncino dell'organico e dei sacchetti contenenti gli altri rifiuti urbani debba avvenire secondo le modalità specificate in premessa, pubblicate anche sul sito internet del Comune di Cecina, e nel rispetto dei seguenti orari:
 - **Utenze domestiche: dalle ore 6.00 alle ore 8.00;**
 - **Utenze commerciali ed artigianali – zona urbana: dalle ore 6.00 alle ore 8.00;**
 - **Utenze commerciali ed artigianali – zona artigianale: negli appositi contenitori dopo le ore 18.00 del giorno antecedente il ritiro; si precisa che i contenitori devono essere rimossi dal suolo pubblico entro le ore 12:00 del giorno del ritiro;**
2. resta confermato quanto disposto nella propria precedente ordinanza del 30 dicembre 2008, n.47, per quanto non in contrasto la presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034 e successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, o in alternativa, entro 120 giorni dal medesimo termine, presentare ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato.

L'inosservanza dei criteri indicati nel presente provvedimento, in materia di raccolta domiciliare dei rifiuti, determinerà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo edittale di € 25,00 ed un massimo edittale di € 300,00, con pagamento di una sanzione pecuniaria di € 50,00 e con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

La Polizia Municipale, nonché gli altri ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Rico Frangioni, Istruttore Direttivo Tecnico Geologo dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza del Comune di Cecina.

IL SINDACO
(Stefano Benedetti)



Gestione del Territorio			
MB		RF	rf